
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

**Nuovo precetto post d.l. 83/2015:
il mancato avvertimento circa la possibilità di accordarsi comporta
nullità.**

Il d.l. 83/15 ha disposto che l'atto di precetto deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore; la mancanza del suddetto avvertimento comporta nullità del precetto stesso.

**Tribunale di Milano, sezione esecuzioni mobiliari,
provvedimento del 23.12.2015**

...omissis...

Il g.e., sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti ed i documenti di causa:

- Rilevato che il precetto è stato portato alla notifica in data 21/8/15 e che in tale data è entrata in vigore la L. 6/8/15 n. 132, che ha convertito il DL 83/15 che aveva già disposto sin dal giugno che l'atto di precetto deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico: Luigi Viola **concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore;**

- Dato atto che il precetto non contiene il suddetto avvertimento e che la mancanza determina la nullità del precetto stesso;

- Ritenuto che l'opposizione appare fondata su fumus di probabile accoglimento;

- Dato altresì atto che l'opposizione era già stata introdotta con atto di citazione ai sensi dell'art. 617 co. 1 c.p.c. e che è già stata fissata la prima udienza per il prossimo febbraio, e che per tale ragione non è necessario assegnare un termine per l'introduzione del giudizio di merito;

- Considerato che il potere di sospendere la procedura ai sensi dell'art 617 c.p.c. è riservato al G.E.;

accoglie

l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali della presente fase di opposizione che liquida equitativamente in euro 800,00 (sulla necessità di provvedere sulle spese della presente fase di opposizione all'esecuzione vedi Cass. 22033/2011) Si comunichi alle parti.

Milano, 23.12.2015

Il Giudice dell'Esecuzione
dott.ssa Maria Gabriella MENNUNI

La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Per **approfondimenti** si vedano:

[-Il nuovo precetto in vigore dal 21.8.2015, dopo la legge 132/2015: formula + commento di TOMMASI;](#)

[-SPINA, La Nuova Esecuzioni \(con schemi, formule, tabelle\), La Nuova Procedura Civile Libri, Milano, 2015, ISBN: 979-12-200-0479-4;](#)

[-Codice di Procedura Civile aggiornato al 8.1.2016.](#)